



Tax rulings: a parere dell'avvocato generale Kokott, la Commissione ha correttamente considerato come aiuto di Stato la prassi belga della rettifica in diminuzione degli utili delle società facenti parte di un gruppo multinazionale

Andrebbe annullata la sentenza di diverso tenore pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea europea e quest'ultimo dovrebbe nuovamente pronunciarsi sui ricorsi proposti dal Belgio e dalla Magnetrol International

Dal 2004 al 2014, l'amministrazione tributaria belga, mediante decisioni anticipate in materia fiscale (*tax rulings*), ha rettificato in diminuzione gli utili imponibili di un totale di 55 società nazionali appartenenti a gruppi multinazionali, operazione anche nota come esenzione degli utili in eccesso. Nel far ciò, essa si è basata su una disposizione del Codice belga delle imposte sui redditi secondo la quale, in conformità al principio di libera concorrenza generalmente riconosciuto a livello internazionale, possono essere rettificati gli utili tra due società collegate facenti parte di un gruppo, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti.

La Commissione ritiene, tuttavia, che il principio di piena concorrenza non sia stato utilizzato per valutare nuovamente i corrispettivi per i servizi prestati tra due società collegate, come previsto dal Codice delle imposte sui redditi, ma piuttosto che le autorità tributarie belghe abbiano paragonato, indipendentemente da tali servizi, l'utile della società facente parte di un «gruppo transfrontaliero» con l'utile ipotetico di una società non collegata. A tal riguardo, è stato stimato l'utile medio ipotetico che un'impresa autonoma che esercita attività comparabili potrebbe registrare in circostanze simili. Tale importo è stato poi detratto dall'utile effettivamente registrato dalla società belga collegata facente parte del gruppo internazionale in questione. La differenza ha determinato un utile in eccesso esente che poteva essere assicurato mediante una decisione anticipata.

Per beneficiare di detta decisione anticipata, era sufficiente che essa venisse richiesta e che gli utili fossero legati a una nuova situazione, ad esempio una riorganizzazione con conseguente trasferimento dell'entità centrale in Belgio, la creazione di posti di lavoro o la realizzazione di un investimento. Le autorità belghe hanno persino promosso la possibilità di tale esenzione per gli utili in eccesso.

Con decisione dell'11 gennaio 2016¹, la Commissione ha ritenuto che tale prassi delle autorità tributarie belghe costituisca un regime di aiuti² incompatibile con il mercato comune e, per di più, illegittimamente attuato in quanto non era stato notificato alla Commissione. La Commissione ha inoltre ordinato il recupero degli aiuti concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo è stato redatto in un secondo momento dal Belgio³.

¹ Decisione della Commissione (UE) 2016/1699 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61), (2)

² Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). (1)

³ L'allegato della decisione controversa conteneva già un elenco di 55 beneficiari, tra cui la Magnetrol International NV, la Soudal BV, la Esko-Graphics BVBA, la Flir Systems Trading Belgium BVBA, la Anheuser-Busch InBev SA/NV, la Ampar BVBA, la Wabco Europe BVBA, la Atlas Copco Airpower NV, la Atlas Copco AB e la Celio International NV. (27)

A seguito dei ricorsi presentati dal Belgio e dalla Magnetrol International, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione con sentenza del 14 febbraio 2019⁴, ritenendo che la conclusione della Commissione, secondo cui esisteva un regime di aiuti, fosse errata. In particolare, la Commissione avrebbe esaminato non tutte le decisioni anticipate, bensì solo un campione. Pertanto, essa non avrebbe dimostrato che le autorità tributarie belghe avessero adottato un approccio sistematico in tutte le decisioni in questione.

La Commissione ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte contro la sentenza del Tribunale. Il Belgio ha presentato un'impugnazione incidentale, nella quale censura il fatto che il Tribunale ha negato l'esistenza di un'ingerenza nella sua competenza fiscale.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale, poiché, contrariamente a quanto da esso ritenuto, la Commissione, nella sua decisione, avrebbe dimostrato in maniera soddisfacente che la prassi belga di rettifica in diminuzione degli utili delle società facenti parte di un gruppo multinazionale soddisfaceva le condizioni di un «regime di aiuti».

In via preliminare, l'avvocato generale sottolinea che la presente impugnazione non mira ad accertare se le decisioni anticipate in materia fiscale di cui trattasi costituiscono effettivamente aiuti vietati, come ha rilevato la Commissione. Si tratta piuttosto di stabilire se e, in caso affermativo, a quali condizioni, la Commissione possa opporsi a una pluralità di siffatte decisioni anticipate «in blocco» in quanto costituenti un regime di aiuti. La notevole rilevanza pratica di tale questione deriva dal fatto che il presente caso è un procedimento pilota, mentre dinanzi al Tribunale sono pendenti i ricorsi di altri 28 beneficiari del presunto aiuto.

Quanto alla prima delle tre condizioni necessarie per l'esistenza di un regime di aiuti, segnatamente l'esistenza di un atto, il Tribunale non ha escluso, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, che una prassi amministrativa costante possa costituire un atto del genere. Esso ha invece semplicemente rilevato che la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di una prassi amministrativa costante. Tuttavia, il Tribunale avrebbe stabilito requisiti legali troppo rigorosi per una dimostrazione soddisfacente.

Secondo l'avvocato generale, la Commissione può anche basarsi su un campione ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una prassi amministrativa costante. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la Commissione, nella sua decisione, avrebbe dimostrato in maniera soddisfacente che il suo campione era nel complesso rappresentativo e quindi sufficiente a dimostrare l'esistenza di una prassi amministrativa costante. Il Tribunale ha considerato erroneamente non soddisfatte anche le altre due condizioni per l'esistenza di un regime di aiuti (segnatamente che non siano necessarie ulteriori misure di attuazione e che i beneficiari siano definiti in linea generale e astratta).

L'avvocato generale Kokott propone di rinviare la causa al Tribunale. Infatti, il Tribunale dovrebbe ancora valutare se le decisioni anticipate sulla rettifica in diminuzione degli utili costituiscano veramente aiuti di Stato e se il recupero dei presunti aiuti violi, in particolare, i principi della legalità e della tutela del legittimo affidamento.

L'avvocato generale ritiene irricevibile l'impugnazione incidentale proposta dal Belgio per insussistenza di un interesse ad agire al riguardo. Infatti, le alternative sono due: l'impugnazione della Commissione è respinta e l'annullamento della decisione controversa diventa definitivo, come chiede il Belgio, oppure la Corte rinvia la causa al Tribunale, sulle cui considerazioni in merito alla competenza fiscale degli Stati membri la Corte potrà statuire solo in un'ulteriore impugnazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

⁴ Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione ([T-131/16](#) e [T-263/16](#); v. pure comunicato stampa n. [14/19](#)). (2)

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575